

BGer 1P.170/2002 vom 6. Juni 2002

Bundesgericht, 2002-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.170_2002

FR: TF 1P.170/2002 du 6 juin 2002

IT: TF 1P.170/2002 del 6 giugno 2002

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a).

E. 1.1

Secondo l' art. 86 cpv. 1 OG il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto contro decisioni cantonali di ultima istanza. Nel gravame presentato dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino i ricorrenti avevano invero accennato anche all'applicabilità alla fattispecie della legge cantonale sulle strade, del 23 marzo 1983, e della legge cantonale sul demanio pubblico, del 18 marzo 1986. Fossero in concreto applicabili tali normative, la decisione governativa avrebbe potuto essere impugnata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, per cui il presente gravame non adempirebbe il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali (cfr. art. 54 della legge sulle strade e art. 30 cpv. 2 della legge sul demanio pubblico in relazione con l'art. 60 cpv. 1 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 [LPamm]). La questione non deve tuttavia essere esaminata ulteriormente ritenuto che l'applicabilità delle citate leggi alla fattispecie appare quantomeno dubbia; d'altra parte, il Consiglio di Stato ha indicato come definitiva la sua decisione e, nelle esposte circostanze, i ricorrenti potevano in buona fede prevalersi di tale indicazione (cfr. DTF 123 II 231 consid. 8b, 117 Ia 421 consid. 2a). Sotto questi aspetti, il ricorso - tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG) - è quindi ammissibile.

E. 1.2

Non risulta che la X. _____ SA, amministratrice del condominio A. _____, sia stata autorizzata a stare in lite, in questa causa, dall'assemblea dei comproprietari (art. 712t cpv. 2 CC ; DTF 114 II 310 consid. 2). La questione non deve tuttavia essere ulteriormente esaminata ritenuto che è comunque data la legittimazione della comunione dei comproprietari del condominio B. _____, avendo l'assemblea straordinaria autorizzato la sua amministratrice Y. _____ SA a inoltrare il presente gravame. In quanto parte nella procedura cantonale, essa è legittimata, secondo l' art. 88 OG , a censurare un preteso diniego di giustizia formale, segnatamente a far valere che il Consiglio di Stato a torto non avrebbe esaminato il suo ricorso nel merito (DTF 122 I 267 consid. 1b, 121 I 218 consid. 4a pag. 223).

E. 2

I ricorrenti accennano a un arbitrario accertamento dei fatti e a un'arbitraria valutazione delle prove ma non spiegano, con una motivazione conforme all' art. 90 cpv. 1 lett. b OG e alla giurisprudenza, per quali ragioni i fatti posti a fondamento del giudizio impugnato sarebbero manifestamente errati (DTF 127 I 38 consid. 3c, 125 I 1 consid. 2b/aa, 71 consid.

1c, 492 consid. 1b). Tale censura, la cui motivazione si confonde invero con quella d'arbitrio nell'applicazione della legge, è quindi inammissibile. D'altra parte, i fatti determinanti risultano con chiarezza dai documenti prodotti dagli stessi ricorrenti dinanzi alla precedente istanza, che non li ha quindi accertati arbitrariamente. Né è pertinente il richiamo alla garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), il Governo essendosi limitato a rilevare che l'atto contestato dinanzi a lui non costituiva una decisione impugnabile e che la controversia, di natura civile, sfuggiva al suo esame. In tali circostanze, contrariamente all'opinione dei ricorrenti, non essendo data una restrizione della loro proprietà, segnatamente della facoltà di utilizzare i rispettivi fondi, né essendo loro definitivamente preclusa la possibilità di ottenere la retrocessione della particella, la contestata decisione d'inammissibilità non incide nella sfera di protezione della garanzia costituzionale (cfr., riguardo al previgente art. 22ter vCost. , DTF 121 I 117 consid. 3b, 119 Ia 362 consid. 3a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 600 segg.).

E. 3

I ricorrenti sostengono che il Consiglio di Stato avrebbe applicato in modo arbitrario l'art. 48 LPamm secondo cui l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato. Al dire dei ricorrenti, il Governo avrebbe a torto negato la natura pubblica della controversia e pure a torto rifiutato di esaminare il gravame nel merito.

E. 3.1

Una decisione è arbitraria quando violi manifestamente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso, si trovi in contraddizione palese con la situazione effettiva, o contrasti in modo intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 I 1 consid. 2b/aa, 124 I 247 consid. 5, 123 I 1 consid. 4a). Il Tribunale federale, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per arbitrio, esamina unicamente se l'applicazione del diritto cantonale da parte della precedente istanza sia oggettivamente sostenibile, ritenuto che il significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale (DTF 126 II 71 consid. 6d, 124 II 265 consid. 3a, 372 consid. 5, 119 Ia 241 consid. 7a) e che da un testo chiaro ci si può scostare solamente quando travisi lo scopo o la portata della disposizione o non ne renda il vero senso, così da implicare effetti estranei agli intendimenti del legislatore, al concetto di giustizia o alla parità di trattamento (DTF 126 II 71 consid. 6d, 118 Ib 187 consid. 5a, 115 Ia 134 consid. 2b). L'arbitrio non può d'altra parte essere ravvisato nel semplice fatto che un'altra soluzione, diversa da quella adottata dall'autorità cantonale, sia immaginabile o addirittura preferibile, il Tribunale federale distanziandosi dalla soluzione scelta dall'ultima istanza cantonale soltanto se essa appaia manifestamente insostenibile. Infine, una decisione non va annullata quando sia arbitraria nella motivazione, ma solo se lo sia anche nel risultato (DTF 124 I 310 consid. 5a, 119 II 193 consid. 3e). Ne discende che anche un'interpretazione scorretta di un disposto di legge non rende forzatamente e immediatamente arbitraria la decisione che la sancisce.

E. 3.2

Risulta dagli atti, segnatamente dalla risoluzione del 10 novembre 1971 del Consiglio di Stato, allegata all'atto notarile del 5 ottobre 1972 quale inserto B, che la C. _____ SA aveva impugnato il progetto di piano regolatore della strada cantonale Brentino-Forca di San Martino (cfr. art. 6 della previgente legge ticinese sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali, del 17 gennaio 1951). Nell'ambito di una transazione,

formalizzata con la conclusione del contratto di cessione immobiliare gratuita di cui al citato atto notarile, lo Stato ha modificato il tracciato stradale per quanto interessava le particelle della società, mentre quest'ultima gli ha ceduto a titolo gratuito la porzione di terreno necessaria per costruirvi, in quel tratto, la strada. La superficie era lasciata gratuitamente in uso e godimento alla cedente che, su richiesta dello Stato, l'avrebbe messa a sua disposizione per realizzarvi l'opera viaria; in caso di mancata realizzazione della strada entro il 10 novembre 1991, l'ente pubblico avrebbe retrocesso alla cedente il fondo litigioso. Sulla base di questa convenzione la società ha ritirato il ricorso contro il progetto di piano regolatore e la causa è stata stralciata dai ruoli.

Il diritto di retrocessione non era quindi fondato su un procedimento espropriativo (cfr. l'art. 61 e segg. della legge ticinese di espropriazione, dell'8 marzo 1971; cfr. inoltre l'art. 73 della legge di espropriazione previgente, del 16 gennaio 1940), ma su una pattuizione tra le parti che istituiva diritti e obblighi reciproci (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller, *Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts*,

3a ed., Zurigo 1998, pag. 215 n. 844); questo contratto ha d'altra parte comportato, prima che fosse avviata un'eventuale procedura di espropriazione, la transazione della lite connessa alla realizzazione della strada. L'autorità cantonale poteva quindi, senza incorrere nell'arbitrio, analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale nell'ambito della legge federale sull'espropriazione (RS 711), ritenere che la controversia riguardasse un contratto di diritto privato concluso tra le parti il cui esame e controllo soggiaceva alle regole del diritto civile (cfr. DTF 114 Ib 142 consid. 3b/bb pag. 148; Häfelin/Müller, op. cit., pag. 216 n. 850 e pag. 416 n. 1666; Emilio Catenazzi, *Rinuncia a un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato*, in: "Il Ticino e il diritto", Lugano 1997, pag. 228 n. 8). Senza giungere a un risultato manifestamente insostenibile e senza applicare arbitrariamente l'art. 48 LPamm, il Consiglio di Stato poteva pertanto, visti i concreti rapporti contrattuali tra le parti, dichiarare inammissibile con una breve motivazione il gravame.

E. 4

Ne consegue che, in quanto ammissibile, il ricorso di diritto pubblico deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.